

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1112

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZECCHINO, DE ROSA, RICEVUTO,
MANZINI, COMPAGNA, PINTO e BISCARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1993

**Norme per la costituzione e il funzionamento dei Comitati
nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di
particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali**

ONOREVOLI SENATORI. - Il Ministero per i beni culturali e ambientali, istituzionalmente preposto a promuovere la diffusione della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e all'estero (articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5), deve non solo essere il promotore di tali iniziative, ma anche assicurare uniformità e collegamento tra tutte quelle che vengono programmate intorno a determinate celebrazioni o manifestazioni. È per tale motivazione che fin dalla sua istituzione il Ministero, attraverso l'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, ha inteso adempiere al proprio compito attraverso la costituzione di Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di rilevanza nazionale.

Tali Comitati rappresentano sicuramente un momento di incontro tra varie istituzioni e diverse volontà per il raggiungimento di obiettivi di grande rilevanza culturale. Si pensi ad esempio a tutti i restauri, le mostre, i convegni, alle prestigiose opere come il «Censimento delle fonti a stampa del triennio giacobino in Italia», nell'ambito delle iniziative per il bicentenario della Rivoluzione francese, e la «Collana Sixtina» elaborata in occasione del IV centenario del pontificato di Sisto V, in corso di stampa, ed infine alla recentissima pubblicazione dell'insuperabile monumento storiografico costituito dalla «Nuova raccolta colombiana», frutto del lavoro altamente scientifico dei citati Comitati.

Questi, stante la loro valenza nazionale, in passato venivano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, ma, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che derubrica gli atti a firma

del Presidente della Repubblica, la loro istituzione è rimessa ad un decreto del Ministro. Tale modifica ha ovviamente svilito l'importanza dei Comitati ed ha provocato duplicazioni degli stessi: si è verificata cioè l'istituzione di Comitati aventi le stesse finalità da parte di Ministeri diversi. È il caso, ad esempio, dei due Comitati nazionali costituiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali e da quello del turismo e spettacolo per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Gioacchino Rossini.

Poiché il lavoro svolto da più Comitati non rafforzava la validità delle singole iniziative, ma anzi evidenziava la mancanza di coordinamento e programmazione tra Amministrazioni diverse, con inutile frammentazione di forze intellettuali ed economiche, in data 18 aprile 1992 è stata istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali - una Consulta dei Comitati nazionali per le celebrazioni o le manifestazioni culturali. Essa è composta da dieci membri, nominati per un quinquennio: quattro rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del turismo e dello spettacolo, tre del Ministero per i beni culturali e ambientali, ed infine tre insigni personalità del mondo accademico, nominate dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

Lo scopo dell'istituzione della Consulta, indicato nell'articolo 2 del presente disegno di legge, unitamente alla sua composizione, è l'individuazione e la proposta di Comitati nazionali per le celebrazioni o manifesta-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni culturali al fine di coordinare e programmare tutte le iniziative che ogni Ministero o istituzione intende sostenere. Attualmente il provvedimento di costituzione dei singoli Comitati, è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, nel quale vengono previste la struttura interna e le modalità di funzionamento degli stessi.

Poichè i Comitati nazionali devono programmare e indirizzare a livello nazionale le iniziative culturali inerenti alle celebrazioni e manifestazioni per le quali sono stati istituiti, si propone, con il presente disegno di legge, all'articolo 1, che essi vengano nuovamente costituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali.

All'articolo 3 si prevede invece che per la realizzazione delle attività culturali il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica relativamente all'utilizzazione del personale docente.

Con l'articolo 4 viene infine prevista l'istituzione di un Fondo nazionale per il finanziamento delle celebrazioni culturali, che è disposto in base ad un programma triennale formulato dal Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i pareri della Consulta dei Comitati nazionali e del competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma è approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica. Il Fondo per le manifestazioni culturali è invece distribuito annualmente con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i pareri della Consulta e del competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La costituzione di Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale acquisisce il parere della Consulta dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2. Il decreto determina fini, composizione e durata dei Comitati, nonché ogni altro elemento utile per il loro funzionamento.

2. Nella legge 12 gennaio 1991, n. 13, all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *ii*) è aggiunta la seguente:

«*ll*) costituzione di Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza».

Art. 2.

1. La Consulta dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 1992, è un organo del Ministero per i beni culturali e ambientali. Essa è presieduta dal direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali ed è composta da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del turismo e dello spettacolo;

b) tre rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) tre rappresentanti del mondo accademico, nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni.

3. La Consulta dà pareri e formula proposte al Ministro per i beni culturali e ambientali sulle materie di cui all'articolo 1, tenendo conto delle indicazioni espresse dalle altre Amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dagli altri enti pubblici nonché dalle istituzioni culturali private. Il regolamento per l'attuazione della presente legge, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede le norme necessarie al funzionamento della Consulta e dei Comitati nazionali.

Art. 3.

1. Per la realizzazione delle attività culturali il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativamente all'utilizzazione del personale docente.

Art. 4.

1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, con appositi capitoli, sono istituiti il Fondo nazionale per le celebrazioni culturali e il Fondo nazionale per le manifestazioni culturali.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, previ pareri della Consulta dei Comitati nazionali e del competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispone, almeno tre mesi prima del triennio di riferimento, il programma triennale delle celebrazioni da finanziare a carico dello specifico Fondo di cui al comma 1, indicando l'ammontare dei rispettivi finanziamenti. Il programma è approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari espresso in

conformità dei rispettivi regolamenti, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

3. Il Fondo per le manifestazioni culturali è distribuito annualmente con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i pareri della Consulta e del competente Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

4. Per il triennio 1993-1995 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui da ripartire tra i Fondi di cui al comma 1, rispettivamente in ragione di lire 1.500 milioni per il Fondo nazionale per le celebrazioni culturali e di lire 500 milioni per il Fondo nazionale per le manifestazioni culturali.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni del triennio 1993-1995, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123.

6. La riquantificazione annuale degli oneri autorizzati con la presente legge è disposta ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.